

N. R.G. 13/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LARINO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Rinaldo D'Alonzo - Presidente est.
dott. Stefania Vacca - Giudice
dott. Giuliana Bartolomei - Giudice

nel procedimento unitario n. r.g. **13/2022** promosso da

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.3.2024;

letti ed esaminati gli atti;

sentito il giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sulla domanda proposta da

L'iter processuale.

Con ricorso depositato il 15-12-2022 la società (d'ora in avanti, per brevità, " ") ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCII, la proposta, il piano e gli accordi, ovvero altra forma di soluzione pattizia della crisi.

Con decreto del 10-1-2023 il Tribunale concedeva termine di giorni 60 per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Il termine veniva prorogato con decreto del 15-2-2023.

Il 13-4-2023 il debitore depositava il piano e la proposta di concordato, con l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2.

Quindi, con decreto del 18.8.2023 il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, dopo aver verificato:



la sua competenza per territorio;

la sussistenza di una condizione di “*crisi*” della ricorrente, come definita dall’art. 2, comma 1 let. a) cci;

la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. cci, anche con riguardo all’indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all’utilità che il proponente si obbligava ad assicurare a ciascun creditore;

la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell’art. 87, commi 1 e 2, cci;

la relazione di cui all’art. 84 comma 5 cci, 88 comma 2 cci, 87, comma 3, cci, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;

che non risultava alterato l’ordine delle cause legittime di prelazione;

la corretta formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all’art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trovava ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse;

che il piano risultava non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Con il predetto decreto si stabilivano altresì le modalità dell’esercizio del diritto di voto, fissandosi al 29.11.2023 il termine per il suo esercizio.

All’esito della votazione la proposta di concordato risultava approvata dalla maggioranza delle classi (3 su 5) ma non dall’unanimità delle medesime, come richiesto dall’art. 109 comma 5 CCII.

In particolare, la proposta:

risulta approvata dalle seguenti classi:

- Classe n. 8 "*Chirografari*" con percentuale favorevole pari a 85,09%;
- Classe n. 7 "*Debiti tributari comunali degradati al chirografo*" con percentuale favorevole pari al 100%;
- Classe n. 4 "*Previdenziali con privilegio*" con percentuale favorevole pari al 98,27%

Risultava invece respinta dalle seguenti classi:

- Classe n. 5 "*Debiti tributari muniti di privilegio*" con percentuale di voto contrario pari al 100% di cui con voto contrario espresso pari al 88,85%;
- Classe n. 6 "*Debiti tributari degradati a chirografo*" con percentuale di voto contrario pari al 100% di cui con voto contrario espresso pari al 88,85%.

Tale essendo l’esito della votazione, che con istanza del 7.12.2023 la ha domandato comunque l’omologa del concordato, ritenendo sussistenti le condizioni di cui agli artt. 88 comma 2-*bis* e 112 comma 2 cci.

Il contenuto del piano.

Il concordato presentato si declina nella forma della continuità aziendale diretta, contemplando:

la riorganizzazione industriale e commerciale dell’impresa;



la prosecuzione dell'attività caratteristica;

la immissione di finanza esterna;

lo stralcio di una porzione dell'indebitamento procurato dalla falcidia concordataria.

L'attivo concordatario viene stimato nella misura €. 7.650.000 circa: di questo importo, circa €. 7.150.000 derivano dalla continuità aziendale nel corso degli esercizi 2023 – 2027 (i cui dettagli sono indicati nel piano industriale depositato ai sensi dell'art.87, comma 1 lettere e) ed f) cci, e costituente l'allegato 15, parte 2) mentre €. 500,00 provengono da finanza esterna. In realtà, come osservato dal commissario giudiziale nella propria relazione preliminare del 29.5.2025, la lettura della documentazione prodotta consente di affermare che il budget di liquidità nel quadriennio indicato ammonta ad €. 2.973.084,29 (allegato n. 15, pag 148), mentre €. 4.174.425,14 costituisce attivo disponibile al 31.12.2022 come volano di generazione dei flussi di liquidità del piano, di cui €. 2.239.730,53 è costituito da rimanenze per lo più di pronto realizzo, in forza di contratti estimatori precedentemente stipulati dalla .

Nel dettaglio, nel dipanare i contenuti del piano la illustra dapprima la propria esposizione debitoria, precisandone taluni aspetti differenziali rispetto ad una iniziale prospettazione, e fornendo alcune precisazioni relative alla “qualità” del debito.

La , costituita nel 1991, dopo aver premesso di occuparsi, prevalentemente, di produzione per conto proprio e di terzi di confezioni di abbigliamento *casual* di fascia medio bassa (cfr. pag. 5 della domanda), attività per la quale era proprietaria di alcuni marchi, (), producendo altresì dei capi contrassegnati dai marchi , ha illustrato, alle pag. 6 e seguenti del piano, le cause del proprio indebitamento (il cui importo complessivo la società ha rettificato in occasione del deposito del piano rispetto ai dati forniti nella domanda prenotativa).

L'allegato 13 documenta un passivo di poco superiore agli 11 milioni di euro (11.187.596,45 euro) così composti:

Crediti privilegiati:

- euro 2.320.004,70 verso dipendenti;
- euro 6.344,00 verso professionisti autonomi;
- euro 60.984,74 verso agenti e rappresentanti di commercio ;
- euro 17.935,28 verso imprese artigiane;
- euro 777.238,91 per finanziamenti garantiti dal Medio Credito Centrale;
- euro 592.991,41 per debiti previdenziali;
- euro 3.201.228,46 per debiti tributari erariali;
- euro 376.602,53 per debiti riferiti a tributi comunali;
- euro 3.834.266,42 crediti chirografari.

Il piano specifica, inoltre, l'esistenza di creditori postergati (i soci della ricorrente e , nonché le società e ambedue riconducibili alla famiglia in quanto gli stessi hanno apportato liquidità in conto finanziamento per 1.670.000 euro.

Alla postergazione gli stessi hanno accompagnato una dichiarazione di rinuncia al credito condizionata all'esecuzione del piano.



Parimenti, la ricorrente ha escluso dal piano alcuni debiti tributari (e segnatamente quelli contemplati negli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2002 – 2008) in quanto contenuti in atti impositivi annullati in sede giurisdizionale sebbene con provvedimenti non ancora definitivi (il contenzioso pende in sede di legittimità).

La situazione debitoria ha subito, rispetto alla domanda prenotativa, una variazione (in diminuzione) anche con riferimento ad alcuni crediti verso banche, e segnatamente con riferimento ai crediti derivanti da operazioni di finanziamento autoliquidanti, posto che la banca, esercitando il mandato all'incasso di crediti commerciali della coevi al finanziamento, ha scorporato i relativi importi dal debito restitutorio della ricorrente.

La ricorrente precisa inoltre che, con riferimento ai finanziamenti garantiti da Medio Credito Centrale, si è proceduto a collocarli in una autonoma classe privilegiata, optando per la tesi interpretativa secondo cui l'eventuale escussione della garanzia da parte della banca garantita e l'eventuale conseguente pagamento da Medio Credito Centrale alla banca, determinerebbe una surrogazione di Medio Credito Centrale nel credito della banca verso la società finanziata non già al chirografo, bensì al privilegio, con la precisazione che ove gli istituti di credito dovessero decidere di non escutere la garanzia in pendenza di procedura, la somma idealmente destinata al rimborso di Medio Credito avrebbe determinato un fondo di riserva da destinare alla soddisfazione di Medio Credito Centrale quando, in un momento successivo, la garanzia sarà stata escussa e si sarà verificata la surrogazione.

La condizione di crisi della risulta plasticamente dalla lettura degli ultimi tre bilanci (allegati 7, 8, 9).

La combinata lettura dei dati di bilancio di questi esercizi mostra non solo una inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, nel che si concretizza lo stato di crisi come definito dall'art. 2, comma 1 let. a) cci, ma addirittura una condizione di insolvenza, evidente essendo che, senza operazioni di forte discontinuità industriale, la non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Ne sono testimonianza il calo del fatturato, che diventa ancor più emblematico se lo si aggancia al correlativo incremento dell'indebitamento, non legato ad investimenti, ed alla incapacità strutturale del valore della produzione (che si aggira intorno agli 8 milioni di euro, di poco superiori ai costi della produzione) di pagare i debiti indicati in bilancio (poco più di 7 milioni e mezzo di euro), anche ove non si considerino gli aggiornamenti contenuti nel piano.

Nella propria domanda (pag. 21) la ricorrente addebita questa situazione sia a fattori esterni (la contrazione della domanda globale e l'aumento dei costi di produzione) specialmente in conseguenza della epidemia e della guerra in Ucraina, che a fattori endogeni, rappresentati dalla stratificazione di una serie di inefficienze aziendali, *latu sensu* intese, e specificate a pag. 14 del piano (allegato n. 15), ed ulteriormente scrutinate a pag. 21 dell'allegato 18.1.

In realtà, se questo è vero, non può sottacersi il dato per cui è l'esercizio 2020 ad aver esteriorizzato le difficoltà della poiché si tratta dell'esercizio in cui il differenziale tra costi della produzione e valore della produzione ha avuto un picco assolutamente distonico rispetto alla mediana storica aziendale (il prospetto di pag. 19 lo evidenzia chiaramente, e se ne trova traccia nella nota integrativa al bilancio 2020, all. n. 8).

Delineata la propria esposizione debitoria e declinatene le cause, la espone i contenuti del piano proposto, che prevede una continuità diretta (così esplicitamente anche il ricorrente a pag. 28, l'attestatore ed il commissario giudiziale) caratterizzata da un riassetto produttivo e commerciale e dall'apporto di finanza esterna.

Sotto il primo versante, osserva preliminarmente il Tribunale che i documenti depositati restituiscono un quadro di capacità produttiva ad oggi pressoché integra, caratterizzata da un



conto economico *ex se* capace di assicurarne un fisiologico divenire, ma che tuttavia sconta un fardello debitorio che i flussi prospettici di cassa non sono capaci di aggredire.

Ed invero, se si esamina l'andamento societario lungo il corso dei vari esercizi in uno con l'aggiornamento al 01.3.2023, come indicato a pag. 30 e seguenti del piano (a pag 30 il dato iniziale dell'attivo circolante viene riferito al 15.12.23, ma è evidente che si tratta di mero *lapsus calami*), ci si avvede del dato per cui, superato il tracollo del 2020 (nel quale un valore della produzione di circa 5 milioni di euro scontava un costo di produzione di 12 milioni di euro) il rapporto tra costo e valore prodotto è tornato tutto sommato accettabile.

Forte di questo dato, la _____ ha immaginato un piano concordatario che si avvale della *partnership* con _____, (le cui relazioni negoziali si ritrovano nell'allegato 19) il quale nella sostanza prevede la costituzione di un rapporto di subfornitura mediante il quale la _____ realizzerebbe, nei fatti, un decentramento produttivo, accompagnato dalla licenza del marchio _____ avverso un corrispettivo di pari all'1,1% (nel piano si parla di 1,1% del del fatturato, con un minimo di €. 55.000, mentre nel contratto, allegato 19, si specifica che l'1,1% verrà calcolato sul prezzo netto dei prodotti venduti).

Ne è prova il fatto che, nell'indicare i vantaggi del piano immaginato, la _____ parla di "*superamento delle difficoltà (soprattutto di ordine finanziario) connesse all'approvvigionamento delle materie prime*" e di "*superamento delle difficoltà di commercializzazione dei prodotti, essendo affidata a _____ tanto la vendita dei beni giacenti presso il magazzino di _____ (rapporto estimatorio) tanto la vendita dei beni futuri prodotti da _____ e contrassegnati dal marchio _____ concesso in licenza (rapporto di licenza)*", il che delinea il *proprium* del rapporto di subfornitura declinata secondo i paradigmi del decentramento produttivo. In realtà a pag. 41 del piano si parla anche di "*incremento dei ricavi*", ma si tratta di prospettiva oggetto di affermazione mera, orfana di agganci oggettivi, ed anzi incompatibile con il *modus procedendi* ipotizzato, poiché la _____ è destinata ad operare solo per la _____

Del resto, se si esaminano i conti prospettici del piano (pag. 59) si osserva che la virtuosità del processo di risanamento risiede non tanto nell'aumento dei valori di produzione (che anzi diminuiranno rispetto all'attualità), quanto piuttosto nella decisa riduzione dei costi, ed è proprio questa riduzione che costituisce il perno della sostenibilità dell'iniziativa. Questo trova conferma anche alle pagg. 22, 23 e 24 dell'allegato 18.1, costituente la relazione di cui all'art. 87, comma 3 cci.

Il *business plan* viene descritto alle pag. 43 e seguenti del piano. Esso si sonda lungo un arco temporale di 5 anni, coerente con gli assunti della scienza aziendalistica più accreditata, anche se in linea teorica scenari più lunghi non possono essere aprioristicamente esclusi, come peraltro la giurisprudenza non ha mancato di osservare (Cass. 27544/2019).

Le quantità produttive previste vengono individuate in forza di un dato oggettivo, rappresentato dallo storico degli ordini ricevuti nel passato.

Quanto alla finanza esterna, il piano prevede una iniezione di liquidità, per mano del socio _____, (destinate al soddisfacimento dei creditori del concordato per un importo di €. 500.000) la quale si colloca nella scia di finanziamenti già erogati. A questo proposito va notato che, come risulta d pag. 7 del piano, il medesimo _____ ha finanziato, unitamente alla figlia _____, proprio la _____ il che testimonia che la ristrutturazione aziendale e l'apporto di finanza esterna si albergano nel perimetro della medesima strategia d'impresa.

L'attivo concordatario così complessivamente immaginato è pari ad €. 7.647.509,43 ripartito come segue:

- CLASSE N. 1 (crediti di lavoratori dipendenti) Pagamento integrale entro 30 giorni dall'omologazione del concordato.



- CLASSE N. 2 (crediti di lavoratori autonomi, di agenti e rappresentanti, di imprese artigiane) Pagamento integrale entro 180 giorni dall'omologazione del concordato.
- CLASSE N. 3 (crediti garantiti da terzi) Pagamento integrale entro 180 giorni dall'omologazione del concordato.
- CLASSE N. 4 (crediti previdenziali muniti di privilegio) Pagamento integrale entro dodici mesi dall'omologazione del concordato.
- CLASSE N. 5 (crediti tributari per la porzione non degradata) Pagamento integrale entro dodici mesi dall'omologazione del concordato.
- CLASSE N. 6 (crediti tributari per la porzione degradata) Pagamento nella misura del 35 %, di cui il 23,75% entro ventiquattro mesi e l'11,25% entro trentasei mesi dalla omologazione del concordato.
- CLASSE N. 7 (crediti comunali) Pagamento nella misura del 33% entro trentasei mesi dalla omologazione del concordato.
- CLASSE N. 8 (crediti chirografari) Pagamento nella misura del 29,71%, di cui 16,67% entro trentasei mesi e 13,04% entro quarantotto mesi dalla omologazione del concordato. Si tratta, come si evince a pag. 23, 24 e 25 del piano, della categoria più ampia ed eterogenea.

Il commissario giudiziale ha osservato nella sua relazione (pag. 23) che la _____ ha costituito 3 fondi rischi per complessivi 815.000,00 euro. Si tratta di previsione apprezzabile, che tuttavia deve essere accompagnata dalla considerazione, fatta propria dall'attestatore e condivisa dal commissario giudiziale, per cui il fondo "Interessi e Sopravvenienze passivo privilegio" di € 600.000,00 per eventuali imprevisti in relazione al privilegio, comprensivo dei rischi connessi ai eventuali contenziosi aventi ad oggetto crediti di natura privilegiata dovrà, in parte, necessariamente essere utilizzato per la copertura degli interessi passivi quantificati in euro 232.123,61 da corrispondere alle classi 1, 2, 3, 4, e 5, con la conseguenza che esso si riduce ad €. 367.876,39.

Il concordato si accompagna ad una transazione fiscale costituente l'allegato 16 della proposta, la cui convenienza viene sindacata nell'allegato 17, a norma dell'art. 88 comma 2 cci, nella relazione a firma del _____.

Nella (condivisibile) prospettazione della _____ le indicate classi numero 1, 2 e 3 sono state escluse dal voto, in quanto il piano ne prevede il pagamento integrale entro 180 giorni, a norma dell'art. 109 comma 5 cci. È stata invece ammessa al voto la classe numero 4 in quanto, sebbene in misura integrale, risulta pagata oltre i 180 giorni dalla omologazione del concordato. Pure votanti sono le classi numero 5, 6, 7 e 8: la 5, in quanto si prevede il pagamento oltre i 180 giorni dalla omologazione; la 6, la 7 e la 8 in quanto si prevede il pagamento parziale.

Il piano risulta corredato dalla relazione di cui all'art. 84 comma 5 cci, volta a verificare la misura della soddisfazione dei creditori assistiti da cause di prelazione nell'ipotesi di liquidazione dell'attivo, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, nonché dalla relazione di cui all'art. 88 comma 2 c.c.i.i. volta a verificare che la soddisfazione del debito tributario e contributivo nell'ambito della proposta di trattamento dei crediti previdenziali e tributari risulti maggiormente conveniente o comunque non deteriore rispetto al soddisfacimento in caso di liquidazione giudiziale avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La relazione di stima allegata, a firma _____, non brilla per ricchezza di contenuti, ma contiene a pag. 5 specifiche indicazioni sui criteri di stima utilizzati, sicché in sede di ammissione il dato è stato ritenuto sufficiente ad orientare il ceto creditorio.

Pure depositata risulta la relazione di cui all'art. 87, comma terzo cci. (allegati 18.1, 18.2 e 18.3) a firma del _____. Opportunamente il professionista a pag. 18 della



propria relazione riferisce gli immobili in proprietà della sono liberi da formalità pregiudizievoli.

Il 23.5.2023 il piano concordatario è stato integrato e chiarito, superandosi alcune criticità (in particolare quella di cui a pag. 6 della relazione del commissario, relativa alla omessa valorizzazione alcuni asset aziendali, primo fra tutti la valutazione dei marchi di proprietà, ed in particolare del marchio oggetto di concessione in licenza alla società

a fronte del pagamento di *royalties*): le precisazioni ed i relativi allegati documentano come la omessa stima dei marchi sia conseguenza dell'assenza di valore, non essendo individuabili elementi oggettivi che consentano di attribuirgli un "peso" nel mercato di riferimento sicché il vuoto del piano può dirsi colmato.

La relazione iniziale del commissario giudiziale conteneva specifici rilievi alla proposta concordataria, rilievi cui la ha prontamente replicato con la nota depositata il 21.6.2023.

Riassumendo, l'impiego dell'attivo viene destinato al soddisfacimento di un credito complessivo di circa €. 12.300.000 (suddiviso in 8 classi, 5 delle quali votanti), secondo le modalità di seguito indicate:

<u>Classe</u>	<u>Tipologia di Classe</u>	<u>Importo Debito Concordatario</u>	<u>Ipotesi Soddifacimento</u>	<u>Totale Soddifacimento</u>
Non Votanti - Pagati Entro 30 gg. Dal 01.01.2024	PREDEDUZIONE CONCORDATARIA	365.393,12	100,00%	365.393,12
1 - Non Votanti - Pagati Entro 30 gg. Dal 01.01.2024	DIPENDENTI	2.320.004,70	100,00%	2.320.004,70
2 - Non Votanti Entro 180 gg. Dal 01.01.2024	PROFESSIONISTI AUTONOMI	6.344,00	100,00%	6.344,00
	AGENTI E RAPPRESENTANTI	60.984,74	100,00%	60.984,74
	IMPRESE ARTIGIANE	17.935,28	100,00%	17.935,28
3 - Non Votante Entro 180 gg. Dal 01.01.2024	MEDIO CREDITO CENTRALE	777.238,91	100,00%	777.238,91
4 - Votante	PREVIDENZIALI CON PRIVILEGIO	592.991,41	100,00%	592.991,41
5 - Votante	DEBITI TRIBUTARI MUNITI DI PRIVILEGIO	534.983,02	100,00%	534.983,02
-	FONDO INTERESSI E SOPRAVVIVENENZE PASSIVE PRIVILEGIATI	600.000,00		600.000,00
6 - Votante	DEBITI TRIBUTARI DEGRADATI A CHIROGRAFARI	2.666.245,44	35,00%	933.185,91
7 - Votante	DEBITI TRIBUTI COMUNALI DEGRADATI A CHIROGRAFO	376.602,53	33,00%	124.278,83
8 - Votante	CHIROGRAFARI	3.834.266,42	16,67%	639.169,51
FINANZA ESTERNA	CHIROGRAFI		13,04%	500.000,00
	FONDO INSULTI RIBA E SOPRAVV. PASSIVE CHIROGRAFI	175.000,00		175.000,00
Totale Falcidia	-	12.327.989,58	-	7.647.509,43

Il giudizio di omologazione.

Come detto, preso atto dell'esito della votazione, con istanza del 7.12.2023 la ha domandato comunque l'omologa del concordato, ritenendo sussistenti le condizioni di cui agli artt. 88 comma 2-bis e 112 comma 2 cci.

In essa il debitore ritiene sussistenti, in primo luogo, i presupposti per l'omologazione ai sensi dell'art. 88, comma 2 bis, cci, in quanto, secondo la prospettazione della , da una lato l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria era determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1 cci, e dall'altro la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione era, secondo le previsioni del piano, conveniente o comunque non peggiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Inoltre, la debitrice argomenta intorno alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 112, comma secondo cci, osservando che:

- 1) il concordato era stato approvato dalla maggioranza delle classi;
- 2) il valore di liquidazione era distribuito secondo la regola della priorità assoluta;
- 3) il valore eccedente quello di liquidazione era distribuito in modo che alle classi di grado superiore tale valore è assegnato in percentuale superiore rispetto alle classi di grado inferiore e, dunque, secondo la regola della priorità relativa;



4) a nessun creditore è assegnato un importo superiore al valore nominale del proprio credito.

Con memoria difensiva depositata il 4.3.2024 l'Agenda delle Entrate si è opposta alla domanda di omologa del concordato deducendo, in estrema sintesi, che il *cram down* fiscale opera solo in caso di silenzio serbato dall'Amministrazione finanziaria, e non già nell'ipotesi di esplicito voto contrario, e che comunque la proposta di concordato non rispetterebbe il requisito della convenienza in quanto non terrebbe conto della circostanza per cui la tra il 2018 ed il 2020 avrebbe dismesso una parte cospicua del suo patrimonio mediante atti di cessione suscettibili di revocatoria, in quanto a fronte di un valore, indicato nel piano in oltre 5 milioni di euro, vi sarebbero stati incassi di poco superiori ai 500 mila euro.

Ciò posto, il Tribunale rileva quanto segue.

Va innanzitutto richiamato il disposto dell'art. 109, comma 5, c.c.i. sulle maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta di concordato preventivo, secondo il quale, qualora si tratti (come nel caso di specie) di concordato in continuità, è necessario il voto favorevole di tutte le classi dei creditori. Tale ipotesi non si è verificata per il concordato preventivo proposto dalla giacché, come detto, la proposta è stata votata favorevolmente dalla sola maggioranza delle classi votanti.

Il successivo art. 112, comma 2, c.c.i., consente al debitore, in ipotesi di mancato raggiungimento del voto unanime delle classi nel concordato preventivo in continuità aziendale, di ottenere comunque dal Tribunale l'omologazione del concordato, qualora ricorrano congiuntamente quattro condizioni, ovvero che:

A) il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

B) il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, 7 comma c.c.i. (i crediti dei lavoratori assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. vanno soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente quello di liquidazione; va altresì rispettato quanto previsto dall'art. 2116, 1° comma, c.c., sul pagamento delle prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie da parte del datore di lavoro);

C) nessun creditore riceva più del proprio credito;

D) la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

La disposizione normativa sopra citata disciplina la ristrutturazione trasversale dei debiti dell'impresa, che consente di imporre alle classi dei creditori dissenzienti la ristrutturazione, che esse abbiano respinto con il loro voto contrario, in forza di un piano omologato dall'autorità giudiziaria, nonostante appunto il dissenso di una o più classi di creditori. Questo strumento di omologazione eteronoma, nella sua attuale formulazione, è stato introdotto nel vigente Codice della Crisi e dell'Insolvenza dal D.Lgs n. 83 del 17/06/2022, di attuazione della Legge Delega n. 53 del 02/04/2021, che ha recepito nel



nostro ordinamento la Direttiva Europea UE n. 2019/1023 del 20/06/2019 sulle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (c.d. “*Direttiva Insolvency*”).

Il Tribunale, essendo stata presentata dal debitore domanda di omologazione ai sensi dell’art. 112, comma secondo, cci, è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la omologazione del concordato in continuità. In questo caso è eccentrico allo scrutinio del collegio un giudizio di convenienza economica della proposta di concordato rispetto all’alternativa liquidatoria, (posto che tale valutazione spetta ai creditori, mediante il loro voto) a meno che non sia stata proposta opposizione da parte di un creditore dissenziente ai sensi dell’art. 112, comma, 4 cci. Al di fuori di questa ipotesi, invero, il Tribunale è chiamato solo a verificare se sussistono congiuntamente le quattro condizioni richieste dal secondo comma dell’art. 112. CCII per l’omologazione eteronoma del concordato.

Esse, nel caso di specie, risultano soddisfatte.

Quanto alla condizione di cui alla lettera A) si osserva che il valore (€ 4.660.586,51) ipotizzato in caso di liquidazione giudiziale, valore che deve sottostare alla regola della priorità assoluta (c.d. *absolute priority rule*), viene attribuito alle classi 1, 2, 3, e 4 e in parte alla classe n. 5 (per l’importo di € 534.983,02) pari a quanto riceverebbe in ipotesi di liquidazione giudiziale.

Con riferimento alla lettera B) il valore eccedente quello di liquidazione, ricavato dai flussi generati dalla continuità aziendale, viene attribuito alla classe 6, 7 e 8 anche se di rango inferiore. Per questo valore, la regola dettata dalla lettera B) del comma 2 dell’art. 112 cci impone che sia rispettata la regola della priorità relativa (c.d. *relative priority rule*: il valore eccedente quello di liquidazione cioè, deve essere distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti - nel caso di specie le classi 5 e 6- ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7). Questa condizione è rispettata, atteso che per la classe 5 “*Tributari privilegiati*”, il piano prevede la soddisfazione integrale del credito in essa accolto e per la classe 6 “*Tributari privilegiati degradati al chirografo*” ne prevede la soddisfazione al 35%. Invece, per le successive classi n. 6 e n. 7 (*Tributi comunali degradati a chirografo*) il piano prevede la soddisfazione nella misura, rispettivamente, del 33% e del 29,71% quindi meno favorevole alle classi 5 e 6 di grado superiore.

A proposito della lettera C) risulta per *tabulas* che nessun creditore riceve un importo maggiore del suo credito (le percentuali di soddisfacimento non superano il 100%).

Infine, quanto alla lettera D), risultano soddisfatte entrambe le condizioni alternativamente richieste dalla norma, atteso che la proposta risulta approvata sia da una maggioranza di classi contenente, al suo interno, una classe titolare di diritti di prelazione (rappresentata, nel caso di specie, dalla classe n. 4 “*Creditori previdenziali privilegiati*”) e sia dalla classe n. 7 “*Tributi locali privilegiati degradati al chirografo*”, la quale è una classe di creditori che è parzialmente soddisfatta, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, sul valore eccedente quello di € 4.660.586,51 (ossia il valore di liquidazione, attribuito, come detto, alle classi 1, 2, 3, e 4 e in parte alla classe n. 5).

Venendo ora alla opposizione all’omologa promossa dall’Agenzia delle Entrate, osserva il Tribunale che essa, come eccepito dal debitore, è tardiva perché depositata oltre il termine di cui all’art. 48, comma secondo, cci, a mente del quale nel procedimento di omologazione “*le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza*”.



Fermo restando quanto precede, pur essendo assai discussa in dottrina, ed esclusa da taluna giurisprudenza (cfr. Trib. Lucca, 18.7.2023, n. 62), l'applicabilità del *cram down* fiscale al concordato preventivo in continuità, stante *l'incipit* dell'art. 88, comma 1 ed il riferimento, contenuto nel comma 2-*bis* del medesimo art. 88, alle percentuali di cui all'art. 109, comma 1 cci (e cioè alle percentuali necessarie alla omologa del solo concordato liquidatorio, posto che per il concordato in continuità il citato art. 109, comma 1, rinvia al comma 5), rileva questo Tribunale che nel caso di specie la questione non si pone, atteso che il dissenso dell'Agenzia delle Entrate non è stato determinate ai fini della formazione delle maggioranze; infatti, anche prescindendo da esso, il concordato ha comunque ricevuto l'approvazione della maggioranza delle classi, per cui si è fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 88, comma 2-*bis* cci.

Inoltre, ove pure si volesse ipotizzare l'applicabilità dell'art. 88 cci anche al concordato in continuità aziendale (ciò attraverso una esegesi dell'incipit "*fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità aziendale dall'art. 112, comma 2*" -aggiunto dal d.lgs 17 giugno 2022, n. 83 – tesa ad affermare che le regole della transazione fiscale valgono comunque, ferme restando quelle per la formazione delle maggioranze previste dall'art. 112, comma secondo) e fermi restando gli interrogativi che una simile opzione ermeneutica prospetta (fino a giungere al paradosso per cui per il tramite del comma 2-*bis* dell'art. 88 si potrebbe superare la condizione di cui all'art. 112, comma 2 let. b) – o, meglio, ottenerla tramite una *fictio* - omologando concordati non approvati da alcuna classe, con ciò snaturando la natura *latu sensu* negoziale del concordato preventivo), va osservato che nel caso di specie il trattamento riservato all'Agenzia delle Entrate non è deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Invero, il valore di bilancio dei "terreni e fabbricati" indicato nel piano (pag. 33) pari ad €. 7.329.129,22 (15.12.2022) è stato oggetto di rettifica, riducendosi di €. 5.122.661,45 al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 84 comma 5 e 88 comma 2 cci. Si è quindi immaginato un valore di liquidazione di questi cespiti per €. 2.164.134,81, ed è questo il parametro numerico cui agganciare il giudizio di convenienza (o, meglio, di assenza di pregiudizio) del piano piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il valore iniziale di bilancio è il frutto delle rivalutazioni eseguite negli anni dalla e dalla fusione per incorporazione della società In particolare, il valore di €. 7.329.129,22 deriva dal bilancio al 31.12.2021 ed è il risultato degli ammortamenti, delle rivalutazioni eseguite negli anni dalla società ricorrente (una prima di €. 1.518.809,00 ai sensi D.L. 185/2008 nell'esercizio 2008, per €. 974.213,00 nell'esercizio 2020 ai sensi del D.L. 104/2020) e della fusione per incorporazione della società

Orbene, mentre il dato di bilancio è determinato dal costo di acquisto (o da quello di costruzione) con tutte le variazioni in aumento o in diminuzione che consentono di modificare il valore numerico in esso iscritto, ai fini della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria occorre avere riguardo al valore di liquidazione giudiziale, stimato (con apprezzamenti non sottoposti a rilievo critico da alcuno) in €. 2.164.134,81.

Detto in altri termini: a fronte dello iato esistente tra il dato contabile e quello riferito nella domanda concordataria come valore di liquidazione giudiziale, occorre avere riguardo al secondo ove lo stesso rampolli dall'analisi di dati fattuali esatti, cui sono applicati applicazione corretti parametri valutativi, sicché il risultato finale sia immune da vizi logico giuridici che ne minino l'attendibilità.

Posta questa premessa, non pare condivisibile al Tribunale l'affermazione per cui il valore delle cessioni sarebbe incongruo (e come tale suscettibile di costituire l'oggetto di un'azione revocatoria) rispetto ai valori di mercato (in ragione di quelli iscritti in bilancio), né esse paiono sospette, atteso che si è trattato di una operazione di smobilizzo



di beni immobili non funzionali alla gestione caratteristica dell'impresa che, essendo avvenuta a valori non incongrui rispetto a quelli di mercato, ha consentito di realizzare liquidità senza ricorrere a finanziamenti bancari e dunque senza appesantire lo stato patrimoniale della .

Per altro verso, l'importo complessivo dei debiti tributari è stato correttamente determinato tenendo conto degli esiti positivi, in due gradi di giudizio, dei contenziosi pendenti, esiti che consentono di prefigurare all'orizzonte un esito definitivo favorevole alla (il che, come osservato anche dal commissario giudiziale a pag. 29 della sua relazione iniziale, la dispensa, anche sede di prudenziale redazione del bilancio, dall'appostare fondi rischi).

In definitiva, il concordato presentato dalla merita di essere omologato.

Le spese di giudizio restano a carico della ricorrente.

Ai sensi dell'art. 48, comma quinto, cci, la presente sentenza va notificata ed iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 cci.

P.Q.M.

Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto da , ogni diversa istanza respinta, o dichiarata assorbita, così provvede:

omologa il concordato preventivo proposto da

;

dispone che la società e gli organi della procedura si dovranno attenere, nell'esercizio dell'impresa in continuità, alle seguenti disposizioni esecutive:

- il legale rappresentante amministrerà la nell'esercizio dell'attività d'impresa seguendo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta e che è omologato in essa, sotto la sorveglianza continuativa del commissario giudiziale;
- Trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e con cadenza trimestrale, il legale rappresentante della società redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte inerenti alla propria attività d'impresa, nonché in merito all'incasso dei crediti pregressi, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo, sottoscritta con firma digitale. Detto rapporto andrà trasmesso al commissario giudiziale per le eventuali motivate osservazioni. Copia del rapporto, con il parere e le osservazioni del commissario giudiziale verrà da quest'ultimo depositato in cancelleria ed inserito nel fascicolo d'ufficio; altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, assieme alle eventuali osservazioni del commissario giudiziale, all'ufficio del registro delle imprese;
- Per ogni atto di straordinaria amministrazione inerente all'esercizio dell'impresa provvederà il legale rappresentante della società, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, dandone comunicazione al giudice delegato;
- La legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, per tutte le attività inerenti all'esercizio dell'impresa ed alla riscossione dei crediti, degli affitti e dei flussi derivanti dall'attività di impresa, appartiene alla società, ma prima di agire o resistere in giudizio il legale rappresentante dovrà informare il Giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale;

conferma il commissario giudiziale dott. Placido Ciccone, disponendo che questi:



a) sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori ai sensi dell'art. 118, comma 1 cci, segnalando altresì al tribunale, a norma dell'art. 118, comma 4 cci, ogni mancato compimento o ritardo nel compimento di atti necessari a dare esecuzione al concordato;

b) ogni sei mesi, decorrenti dal deposito della relazione di cui all'art. 105, comma 1 cci, rediga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmetta ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9; ai fini del miglior assolvimento del proprio incarico, il commissario giudiziale è facoltizzato a:

- compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo, ai libri sociali e alle scritture contabili;

- assistere alle sedute degli organi sociali;

- chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale;

c) informi i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 cci;

d) ai fini del miglior assolvimento del proprio incarico, il commissario giudiziale è facoltizzato a:

- compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo ai libri sociali e alle scritture contabili;

- assistere alle sedute degli organi sociali;

- chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale;

pone a carico della _____ le spese di giudizio;

ordina che ai sensi dell'art. 48, comma quinto, cci, la presente sentenza sia notificata ed iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 cci.

Così deciso nella camera di consiglio del 19.3.2024

**Il Presidente – Est.
dott. Rinaldo D'Alonzo**

